

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 28.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VALLEFUOCO (all'epoca dei fatti Segretario Generale della Società SSC Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società SSC Napoli Spa), ALBERTO BIGON (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSC Napoli Spa), ALFONSO DE NICOLA, RAFFAELE CANONICO (all'epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 CGS, all'interno della Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 13475/597 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 597 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13475/597pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017:

- il Sig. Alberto Vallefuoco, all'epoca dei fatti Segretario Generale della SSC Napoli Spa;
- il Sig. Andrea Chiavelli, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa;
- il Sig. Alberto Bigon, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SSC Napoli Spa;
- il Dott. Alfonso De Nicola, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale responsabile del settore sanitario della stessa Società;
- il Dott. Raffaele Canonico, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale medico della stessa Società;
- la Società SSC Napoli Spa;

per rispondere:

1. - il Sig. Alberto Vallefuoco, all'epoca dei fatti segretario generale della SSC Napoli Spa:
 - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto, sottoscritto ed inviato alla F.M.S.I. l'esposto datato 20.2.2014 nel quale

venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all'attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

2. - il Sig. Andrea Chiavelli, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefucio il contenuto dell'esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest'ultimo all'invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all'attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

3. - Sig. Alberto Bigon, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SSC Napoli Spa:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefucio il contenuto dell'esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest'ultimo all'invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all'attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

4. - Dott. Alfonso De Nicola, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale responsabile del settore sanitario della stessa Società:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefucio il contenuto dell'esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest'ultimo all'invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all'attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

5. - Dott. Raffaele Canonico, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale medico della stessa Società:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver riferito al Sig. Alberto Vallefucio le circostanze, rivelatesi non veridiche, riportate nell'esposto datato 20.2.2014, nel quale venivano affermati e descritti azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della

stessa F.M.S.I. delegato all'attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

6. - la Società SSC NAPOLI Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Andrea Chiavelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri Alberto Vallefucoco, Alberto Bigon ed Alfonso De Nicola.

Le memorie difensive

Sono pervenute memorie difensive degli odierni deferiti con il patrocinio dell'Avv. Mattia Grassani con le quali si è richiesta l'assoluzione dall'addebito contestato.

In via pregiudiziale è stata chiesta la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del processo penale in corso nei confronti del Sig. Vallefucoco.

Il dibattimento

All'odierna udienza, la Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Alberto Vallefucoco: inibizione mesi 1 (uno);
- per Andrea Chiavelli: inibizione mesi 2 (due);
- per Alberto Bigon: inibizione mesi 2 (due);
- per Alfonso De Nicola: inibizione mesi 2 (due);
- per Raffaele Canonico: inibizione mesi 3 (tre);
- per Società SSC Napoli Spa: ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

La difesa dei deferiti ha insistito per l'accoglimento delle proprie tesi difensive.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene improcedibile il deferimento.

Occorre premettere, che l'art.32 *quinques* del codice di giustizia sportiva impone al Procuratore Federale lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine vi è l'obbligo di iscrivere in un apposito registro, tutte le notizie ed i fatti rilevanti.

Tale norma si pone, a parere del collegio, quale necessaria disciplina avente funzione sia di trasparenza dell'attività inquirente che di garanzia per i presunti responsabili in ordine alle modalità di esercizio dell'azione disciplinare e di rigoroso rispetto del termine di durata delle indagini.

La precisazione è importante, giacché il comma 3 dell'art. 32 *quinques* prevede che la durata delle indagini non può superare i sessanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione nell'apposito registro, fatte salve le proroghe previste dalla stessa norma.

Orbene, nel caso di specie l'indagine prende le mosse da un articolo di stampa che reca il seguente titolo "*La Procura prende tempo su Vallefucoco. Esposito all'attacco*".

Nell'articolo di stampa si riportano le parole – che non risultano smentite né dal dichiarante, né dal Procuratore Federale – di un Sostituto Procuratore Federale che spiega apertamente i motivi per i quali la Procura Federale non avrebbe, alla data dell'11 gennaio 2017, attivato i procedimenti di competenza nei confronti degli odierni deferiti. Secondo tali dichiarazioni

la Procura avrebbe voluto attendere gli esiti del procedimento penale per diffamazione pendente nei confronti di Alberto Vallefuoco.

Nello stesso articolo, poi, si dà contezza dei fatti in questione e dell'opinione del denunciante, Sig. Gennaro Esposito, secondo il quale la Procura avrebbe dovuto già adottare provvedimenti nei confronti degli odierni deferiti per violazione della cd "vincolo di giustizia".

Nell'articolo viene inoltre evidenziato che l'Esposito avrebbe già sollecitato per due volte la Procura Federale affinché adottasse provvedimenti nei confronti di Vallefuoco.

A tal proposito viene evidenziata anche la circostanza che l'Avv. Monica Fiorillo si sarebbe recata a Roma per discutere anche delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano dal sostituto Procuratore Federale.

Dal quadro così delineato, pertanto, sembra emergere che:

- la Procura Federale fosse già in possesso di due diversi solleciti inviati dall'Esposito relativi alla vicenda in questione e non allegati al presente procedimento, ma che aveva ritenuto gli stessi ininfluenti e non rilevanti al fine di avviare un'attività di indagine, in quanto avrebbe voluto attendere la sentenza relativa al processo penale nei confronti di Vallefuoco per eventuali determinazioni consequenziali;

- l'articolo di stampa non descrive un fatto o una circostanza idonea ad individuare fatti o circostanze diverse rispetto a quelle già in possesso della Procura Federale, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dal sostituto procuratore Federale - non smentite dalla stessa Procura Federale - dalle quali sembra evincersi che i fatti, nella loro essenza, fossero già nella piena sfera di cognizione dell'ufficio del Procuratore Federale;

- l'unica presunta violazione disciplinare che sembrerebbe emergere dal tenore dell'articolo di stampa, vale a dire quella relativa al cd. "vincolo di giustizia", non è stata proprio presa in considerazione dalla Procura Federale nel corso dell'indagine, come si evince anche dalla relazione del collaboratore della Procura Federale che non ha affrontato tale fattispecie.

Non si evince, pertanto, quale possa essere il fatto o l'atto rilevante che emergerebbe dall'articolo di stampa, che, al contrario, lamentava una tattica presuntivamente "attendista" della Procura Federale in merito a fatti già alla Stessa noti, che abbia potuto far scaturire l'avvio dell'indagine in questione. L'articolo in questione, anzi, spiegava proprio le ragioni per le quali la Procura Federale, allo stato, avesse ritenuto di non avviare alcuna azione.

In altri termini, se la Procura ha ritenuto non rilevanti le precedenti segnalazioni presentate dall'Esposito al punto tale che un sostituto procuratore Federale ha apertamente dichiarato agli organi di stampa che si sarebbe aspettato l'esito del procedimento penale prima di intraprendere eventuali azioni, non si comprende come l'articolo di stampa possa aver introdotto ulteriori elementi oggettivi tali da far emergere fatti o atti degni di essere iscritti, diversamente dalle segnalazioni già presentate, nel registro previsto dall'art. 32 *quinquies* CGS.

Né può ritenersi che la mera pubblicazione dell'articolo di stampa possa, di per se solo, consentire un ripensamento delle attività di propria competenza.

È evidente, che, in assenza di ulteriori elementi di novità, qualora la Procura avesse ritenuto i fatti degni di approfondimento investigativo, avrebbe dovuto sin da subito tempestivamente

iscrivere le segnalazioni dell'Esposito nell'apposito registro ed avviare e concludere le relative indagini entro sessanta giorni dalla data di iscrizione di tali atti, in virtù dell'obbligo in capo al Procuratore Federale previsto dall'art. 32 quinquies, comma 1; ragionando "a contrario" sarebbe sufficiente pubblicare un comunicato stampa ovvero una notizia anche solo marginalmente attinente ad una vicenda già in possesso dell'organo inquirente ed inizialmente ritenuta non rilevante per consentire un'apertura di un'indagine non debitamente avviata per tempo.

Tale interpretazione, tuttavia, si ritiene lesiva dei principi di garanzia e celerità sui quali è improntato l'Ordinamento sportivo e, inoltre, potrebbe dare adito a soggettive valutazioni dell'organo inquirente in ordine al *an* al *quando* ed al *quomodo* avviare l'attività investigativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento proposto.

(257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SS LAZIO Spa - (nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 995 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13754/995pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017 la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 e art. 12, comma 5 del CGS per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio tesserato, Sig. Tounkara.

Nell'atto di deferimento il Procuratore Federale evidenziava che, al termine della partita Lazio- Chievo, il Sig. Tounkara Mamadou, giocatore tesserato per la Società deferita, veniva alle mani con un tifoso che aveva insultato a fine gara il giocatore Biglia, anch'egli tesserato per la Società SS Lazio Spa.

Il Tounkara si trovava in Tribuna Monte Mario in quanto non convocato.

L'episodio è stato ricostruito dalla questura di Roma che, a seguito di specifica richiesta istruttoria, evidenziava che in data 2 febbraio 2017 aveva emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del calciatore Tounkara Massimo con il quale gli veniva vietato l'accesso ai luoghi in cui fosse in corso una manifestazione sportiva per anni uno.

In relazione a tali fatti il Tounkara ha chiesto l'applicazione di sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia sportiva.

Le memorie difensive

È pervenuta memoria difensiva della SS Lazio Spa con il patrocinio dell'Avv. Gian Michele Gentile con la quale si è richiesta l'assoluzione dall'addebito contestato, ritenendo che l'operato del Tounkara non possa essere ricondotto all'espletamento dell'attività sportiva per la quale lo stesso era tesserato, rientrando, pertanto, in un comportamento riconducibile alla propria sfera privata, escludendo, pertanto, la responsabilità oggettiva della Società.

Il dibattimento

All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha chiesto l'applicazione dell'ammenda pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nel corso del dibattimento lo stesso rappresentante ha precisato che il calciatore non era stato convocato per la partita in questione, rimettendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della responsabilità oggettiva della Società deferita.

La difesa della SS Lazio Spa ha insistito per l'accoglimento delle proprie tesi difensive.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento non debba essere accolto aderendo a quanto argomentato dalla difesa della Società deferita.

La Società non può essere chiamata a rispondere sempre e comunque dei comportamenti tenuti dai propri tesserati anche nell'ambito della propria vita privata e, soprattutto, per comportamenti posti in essere al di fuori dei rapporti riferibili all'attività sportiva.

Non vi è dubbio che, utilizzando i canoni civilistici, per delimitare gli ambiti della responsabilità oggettiva occorre far riferimento al rapporto di occasionalità necessaria fra l'attività illecita posta in essere dal calciatore e la relazione fra Società e tesserato.

L'attività censurata e l'evento dannoso devono essere riferibili a condotte svolte nell'interesse della Società di appartenenza o comunque nel contesto di attività poste in essere nell'ambito del rapporto del tesserato con la Società.

Evidentemente non possono essere addebitate alla Società condotte poste in essere da un suo tesserato come privato cittadino, slegate dal rapporto dello stesso con la Società di appartenenza o comunque con il suo ruolo di tesserato.

Emerge *per tabulas* che il Tounkara non fosse neanche stato convocato per la partita in questione e, pertanto, nel momento in cui ha posto in essere la condotta censurata non ha agito in alcun modo in qualità di tesserato della Società deferita, bensì a mero titolo personale, né la condotta è stata posta in essere nell'interesse della Società di appartenenza.

Se, pertanto, può ritenersi sussistente un generale dovere di comportarsi secondo i principi ispiratori del codice di giustizia sportiva anche nella vita quotidiana, il collegio ritiene che, ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva della Società che, è bene ricordarlo, è istituto giuridico di carattere eccezionale, l'attività illecita posta in essere deve essere comunque riconducibile all'espletamento di attività sportiva, la qual cosa non sembra essersi verificata nel caso di specie.

Ragionando *a contrario*, si giungerebbe alla paradossale conclusione che ogni comportamento posto in essere dal tesserato, anche in ragione della particolare notorietà di cui lo stesso può godere, sarebbe sempre potenzialmente riferibile alla Società di appartenenza creando un vincolo che, tuttavia, va ben oltre l'ordinario ambito di applicazione della responsabilità oggettiva.

Anche con riferimento alla presunta violazione di cui all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva, dagli atti non emerge la prova che il litigio in questione, peraltro di breve durata e avvenuto a fine partita, abbia contribuito a determinare fatti di violenza all'interno dello stadio; né può ipotizzarsi che, all'interno dello stadio, qualunque alterco o isolato

episodio fra tifosi possa condurre alla conseguente responsabilità della Società ex art. 12, comma 5 CGS, anche laddove non possa contribuire a determinare fatti di violenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AD VALDINIEVOLE MONTECATINI - (nota n. 14009/565 pf16-17 GP/blp del 16.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 565 pf16-17 avente a oggetto: "*Episodio di discriminazione etnica, presuntivamente ascrivibile a sostenitori della squadra del Valdinievole Montecatini, posto in essere in occasione della gara del campionato di Serie D Valdinievole Montecatini-Viareggio del 18/12/2016*".

Considerato che l'indagine ha consentito di accertare l'effettiva esistenza della scritta in oggetto, seppur parzialmente cancellata, sulle gradinate, settore tifosi locali, potendosi collocarne la realizzazione nei mesi precedenti, essendo stata acquisita in atti fotografia della scritta e della coeva presenza di tifosi in abbigliamento estivo.

Considerato, ancora, che la Procura della Repubblica di Pistoia ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della indagine avente a oggetto gli autori della scritta, con particolare riferimento alla nota Digos della Questura di Pistoia – comunicazione di notizia di reato a carico di Pierluigi Croci, nato a Firenze il 21/11/1975, residente a Montecatini Terme, Via Manini n. 38, per il reato ex art. 2 del D.L. n. 122/1993, il quale, a seguito, di specifica attività investigativa svolta per identificare gli autori della scritta, è stato individuato quale persona indiziata di essere stato l'autore del fatto.

Osservato, dunque, che la scritta in parola è riferibile a sostenitori della Valdinievole Montecatini sia per la sua collocazione materiale (settore che ospita i predetti tifosi) sia per l'esistenza di precedenti analoghi, nonché per la personalità del capo degli ultras del Montecatini, così come emerge dalla già citata indagine ad opera della Digos.

Ritenuto che i fatti così come accertati integrano a carico della Società Valdinievole Montecatini la violazione delle norme contestate in deferimento.

Rilevato che la comunicazione di conclusione indagini è stata ritualmente notificata e che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva in data 12 giugno 2017 che, ad avviso della Procura Federale, non introduce alcun elemento in fatto e in diritto idoneo a modificare e/o attenuare la contestazione disciplinare già formulata in sede di CCI.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e letto l'art. 32 ter CGS, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- la Società AD Valdinievole Montecatini,

per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 3 del CGS e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la realizzazione da parte dei propri sostenitori, sulle gradinate all'interno dell'impianto sportivo "Mariotti" di Montecatini Terme, di una scritta "*Viareggino Anna Frank*", inequivocabilmente espressione di discriminazione.

Il Patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e la Società AD Valdinievole Montecatini (rappresentata dal Presidente Sig. Piero Nannini e dall'Avv. Gianni Assirelli) hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per la Società AD Valdinievole Montecatini sanzione base obbligo di disputa di n. 3 (tre) gare a porte chiuse – stagione sportiva 2017-18, diminuita di 1/3, sanzione finale obbligo di disputa di n. 2 (due) gare a porte chiuse – stagione sportiva 2017-18.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società AD Valdinievole Montecatini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione dell'obbligo di disputa di n. 2 (due) gare a porte chiuse nella stagione sportiva 2017-18, nei confronti della Società AD Valdinievole Montecatini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (all'epoca dei fatti Presidente e legale della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 14044/1188 pf16-17 GP/ag del 19.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1188 pf 16-17, avente a oggetto: *“Dichiarazioni lesive del nome della Società Lucchese Libertas rese, in occasione della riunione dei Presidenti di Lega Pro, dal Sig. Gianfranco Andreoletti Presidente della Società Albinoleffe”*; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento innanzi indicato sono stati acquisiti elementi istruttori, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa l’esposto del Segretario Generale della Lega Pro datato 28/05/2017, con allegato articolo del quotidiano *“Il Tirreno – Lucca”*, contenente le dichiarazioni rese dal Sig. Andreoletti Gianfranco, Presidente della UC Albinoleffe Srl; la copia del foglio censimento stagione 2016-2017 della UC Albinoleffe Srl.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 07/06/2017.

Rilevato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati.

Rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che:

- il Sig. Andreoletti Gianfranco, Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della UC Albinoleffe Srl, intervenendo nel corso della riunione dei Presidenti delle Società di Lega Pro svoltasi in data 25/05/2017, così riportato dal quotidiano *“Il Tirreno – Lucca”*, utilizzava le seguenti testuali espressioni nei confronti della Società AS Lucchese Libertas: *“mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi dallo scorso ottobre. Peccato sia andato ai quarti al posto nostro”*;

- le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Andreoletti Gianfranco sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione su un quotidiano nazionale); le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione e ledono la reputazione della Società AS Lucchese Libertas.

- dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Andreoletti Gianfranco, consegue la responsabilità diretta della Società UC Albinoleffe Srl. Rilevato che né il Sig. Andreoletti Gianfranco, né la UC Albinoleffe Srl, hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni.

Per i motivi sopra elencati, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, ha deferito dinanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Andreoletti Gianfranco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della UC Albinoleffe Srl, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in un intervento nel corso della riunione dei Presidenti delle Società di Lega Pro svoltasi in data 25/05/2017, riportato dal quotidiano *“Il Tirreno – Lucca”*, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società AS Lucchese Libertas; nel citato intervento in particolare si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi dallo scorso ottobre. Peccato sia andato ai quarti al posto nostro”*;

- la Società UC Albinoleffe Srl, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i

comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Andreoletti Gianfranco.

Le memorie

Entrambi i deferiti depositavano le rispettive memorie chiedendo il proscioglimento per non aver proferito le parole di discredito in danno della Lucchese Libertas. Esibivano infatti il Verbale della Assemblea delle Società di Lega Pro del 25/05/17, rimarcando come l'intervento in quella sede fosse univocamente finalizzato al rispetto delle regole, senza nessuna specifica menzione diretta alla individuazione delle morosità del sodalizio toscano, precisando che quanto apparso sulla stampa (quotidiano "Il Tirreno – Lucca"), peraltro appreso di recente dal sodalizio, non rispondeva agli accadimenti assembleari. In punto di fatto, riferivano di aver avuto effettiva contezza della morosità posta in essere dalla Lucchese Libertas nei confronti di una dipendente, esibendo una dichiarazione resa in autocertificazione da un dirigente dell'Albinoleffe. Concludevano quindi per la richiesta di integrale proscioglimento dall'addebito.

Il dibattimento

Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento e chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Andreoletti: inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- UC Albinoleffe Srl: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Sono comparsi i difensori dei deferiti i quali hanno contestato quanto argomentato dalla Procura Federale, concludendo per il proscioglimento in relazione a entrambe le posizioni.

La decisione

Il caso in esame espone due distinti elementi istruttori riferiti all'apprendimento del fatto verbale oggetto della contesa (cioè la frase screditante proferita dal Presidente dell'Albinoleffe, in danno della Lucchese Libertas), in netto contrasto tra loro e provenienti rispettivamente da Procura e Difesa: 1. L'articolo giornalistico apparso sul quotidiano "Il Tirreno - Lucca", sul quale fonda l'accusa; 2. Il Verbale assembleare della Lega Pro esibito in atti, a discarico dei deferiti. I contenuti tematici dell'assunto, pur essendo identici nella esplicazione concettuale, differiscono diametralmente nella individuazione del destinatario: infatti il Verbale assembleare non reca alcuna menzione diretta della Lucchese, mentre l'articolo giornalistico espone chiaramente il nome del sodalizio. In presenza di una dicotomia così evidente, ritiene il TFN di dover prestare maggiore fede al titolo che proviene dalla fonte più autorevole, cioè il Verbale assembleare della Lega Pro che non menziona affatto il diretto riferimento orale al sodalizio toscano (intervento del Presidente Andreoletti - stralcio: "... Ritiene importante il rispetto delle regole e fa l'esempio dell'eliminazione della propria squadra dai play off ad opera di una Società che sembra sia da ottobre che non paga gli stipendi...), limitandosi invero a esporre semplici e impersonali valutazioni metodologiche riferite al rispetto delle regole sportive e al criterio meritocratico da adottare. Il tenore interpretativo dell'intervento svolto dal Presidente dell'Albinoleffe nella sede istituzionale, va quindi collocato in senso scriminante secondo quanto è possibile evincere dalla mera lettura del citato documento proveniente, in via diretta e autentica, dalla Lega

Pro. Al contrario, l'articolo giornalistico del 27/05/17 (Il Tirreno - Lucca) contiene un "virgolettato" riferito alle parole del Presidente Andreoletti, per una ingerenza mirata avverso la Lucchese Libertas ("mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi..."), ma reputa il TFN che tale reportage non sia concretamente supportato dalla esegesi ufficiale del consesso assembleare che risiede, appunto, del citato Verbale redatto e sottoscritto proprio in quella sede, peraltro in presenza di tutti gli interessati. La parallela comparazione tra i due strumenti istruttori consente quindi di ritenere che il Verbale (prodotto dalla Difesa) assuma maggior vigore nella esplicazione degli eventi occorsi, superando i contenuti di un articolo giornalistico che ha limitato il suo ambito al racconto di fatti appresi de relato (l'articolo menziona infatti testualmente: "...la frase, che andrà a creare non poche polemiche, è stata pronunciata durante la riunione dei presidenti di Lega Pro.... Dal Presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti). Per tali motivazioni, l'Albinoleffe e il suo Presidente vanno quindi prosciolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl dagli addebiti contestati.

(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO SOLAZZO (Calciatore svincolato) - (nota n. 1638/78 pf 15-16/SP/gb del 4.8.2016).

La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite emetteva la Sentenza di rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 005/CFA del 03/07/17: *"accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame di merito relativo alla posizione del Sig. Marcello Solazzo"*), giudicando in tal senso il Ricorso a essa inoltrato dal Procuratore Federale avverso il giudizio di non doversi procedere emanato dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in prime cure, nei confronti del Sig. Marcello Solazzo. La CFA motivava la decisione di rinvio nella maniera che segue: *"...quanto al ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione del TFN impugnata, esso va accolto nella parte in cui quest'ultima dichiara erroneamente il non doversi procedere nei confronti del Sig. Marcello Solazzo, all'epoca dei fatti calciatore svincolato. Sussistono, infatti, la dedotta violazione del disposto dell'art. 4 del regolamento FIFA che disciplina lo status dei calciatori in relazione al Sig. Solazzo, nonché la rilevata erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. In punto di diritto, il richiamato art. 4 reg. FIFA viene in effetti recepito e trova applicazione nel nostro Ordinamento sportivo attraverso l'art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale che impone il rispetto in ogni momento degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni FIFA e UEFA, In punto di fatto, dal documento storico di tesseramento versato in atti, risulta che il calciatore in questione è stato tesserato per la Società SSD San Pietro Vernotico sino alla data (di svincolo) del 15/07/2016 e che lo stesso ha partecipato alla gara San Pietro – Veglie del 06/12/2015, così come si ricava dalla distinta di gara presente in atti. Ne consegue, ai sensi del citato articolo 4 del reg. FIFA, che lo status di calciatore del Sig. Solazzo si è, pertanto, protratto per un periodo di 30 mesi a decorrere dal giorno in cui ha giocato l'ultima volta in una gara ufficiale per la sua ultima Società di appartenenza, ovvero, come si è detto,*

dal 06/12/2015 e non può allora che convenirsi con la Procura Federale che il Solazzo, al momento della commissione dei fatti, fosse (ancora) effettivamente da considerarsi tesserato per la predetta Società dilettantistica, benché svincolato al momento della proposizione dell'azione disciplinare. In definitiva, ai sensi dell'art. 4 del reg. FIFA, egli era ed è senz'altro soggetto all'Ordinamento Federale e alla giurisdizione sportiva e, dunque, la sua posizione in relazione alle gare 4 (Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015), 6 (Santarcangelo – Ascoli del 25/04/2015) e 7 (Salernitana – Barletta) dovrà essere nuovamente esaminata e valutata nel merito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare...".

Con documento prot. n. 546/AM/ri del 07/07/17, la CFA rimetteva quindi gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, affinché quest'ultimo procedesse all'esame del merito.

La memoria

Non venivano depositate memorie a discarico.

Il dibattimento

Alla odierna udienza sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Avv. Nicola Monaco e Avv. Dario Perugini), i quali si sono riportati all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento e formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con proposta di preclusione da ogni rango e/o Categoria della FIGC oltre all'ammenda di €30.000,00 (Euro trentamila/00) a carico del Sig. Marcello Solazzo. Le sanzioni richieste sono da intendersi in continuazione con quelle già irrogate all'esito del procedimento 859pf14-15.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

In onore alla evidenziata Sentenza, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, prende atto che la posizione di Marcello Solazzo va giudicata all'interno dell'Ordinamento sportivo Federale per immedesimazione organica del suo status secondo i principi sanciti dalla Corte Federale di Appello: art. 1, co. 5, lett. c) dello Statuto Federale, così recepito dall'art. 4 del Reg. Fifa, per cui ottempera all'analisi comportamentale del merito chiesta dalla CFA, traendo preliminare contezza metodologica dall'originario deferimento contestato dalla Procura Federale in seno al primo giudizio, avverso la posizione di Marcello Solazzo:

(4) Gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/15 (Lega Pro Girone B); violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS dell'effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione.

(6) Gara Santarcangelo - Ascoli del 25/04/2015 (Lega Pro Girone B); violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del CGS Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS dell'effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

(7) Gara Salernitana – Barletta del 25/04/2015 (Lega Pro Girone C); violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS dell'effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

La sanzione chiesta dalla Procura Federale, sempre in primo grado, prevedeva l'applicazione della squalifica di 1 anno e 6 mesi + proposta preclusione ed € 30.000 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento 859pf14-15. Svolte le doverose premesse di carattere storico-procedurale, ritiene il TFN che la contestazione spiegata dalla Procura Federale, in punto di merito, sia fondata e come tale meritevole di accoglimento. Infatti Marcello Solazzo (in alcune circostanze denominato "Bobo") viene in più riprese qualificato come uomo di fiducia di Massimiliano Carluccio, anch'egli implicato e condannato in relazione a numerose gare. Il format di attuazione illecita concepito dai sodali era pressoché identico in ogni situazione, muovendo le dinamiche da iniziali telefonate esplorative grazie alle quali diveniva possibile individuare i partecipanti alla combine, onde giungere alla fase della concreta conclusione degli accordi da realizzare. Il collaudato format viene chiaramente individuato, descritto e provato dalla Procura Federale nella misura in cui emerge dal coacervo degli atti processuali confluiti nel deferimento, il cui dettaglio prende forma sostanziale dalle emergenze istruttorie relazionate a ogni singolo incontro, che vengono di seguito rimarcate.

4) Gara Gubbio - Santarcangelo del 19/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B.

(P.R.), Solazzo e Falconieri, si sono adoperati per organizzare e attuare la contestata combine. Nelle conversazioni trascritte si rinviene la prova dell'incontro avvenuto il 17.04.2015 presso un parcheggio antistante una sala bingo tra Carluccio e Solazzo, da un lato, e il calciatore Falconieri dall'altro, nonché l'oggetto del colloquio intervenuto tra gli stessi avente a oggetto la proposta di alterazione del risultato della gara (con un pareggio) alla quale aderirono tutti i partecipanti al piano concordato. L'incontro si tenne regolarmente come confermato dallo stesso Falconieri nell'interrogatorio reso all'A.G. di Catanzaro e successivamente in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale. Per le esplicate ragioni la posizione di Marcello Solazzo appare quindi assorbente ai fini della perpetrata combine, in quanto partecipante attivo in concorso con i sodali. In tal senso sussiste la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, co. 6, del CGS.

6) Gara Santarcangelo – Ascoli del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B.

Marcello Solazzo, unitamente agli altri soggetti indicati nell'incolpazione per illecito, hanno partecipato all'organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell'intento. In particolare, nella giornata del 22.04.2015, Solazzo e Di Lauro si incontravano mentre Ulizio e Carluccio avevano un contatto telefonico dal quale emerge chiaramente la preoccupazione del primo di poter fornire, ai finanziatori della combine, garanzie sul buon esito della stessa. Il Carluccio, nella stessa giornata, si premurava di contattare il Solazzo per assicurarsi sull'operatività del Di Lauro nelle attività necessarie all'alterazione del risultato della partita, e in tale contesto gli interlocutori facevano esplicito riferimento al contenuto reale dei propri contatti, costituito dalla combine riferita alla gara in esame. In tal senso sussiste la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS

7) Gara Salernitana - Barletta del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone C.

Tutti i soggetti elencati nell'originario deferimento (cioè Ulizio, Carluccio, Solazzo e Pietanza), si sono adoperati al fine di proporre l'alterazione del risultato della partita, in favore della Salernitana, a Giuseppe Perpignano (Presidente del Barletta), il quale accettò la proposta a fronte di un corrispettivo in denaro.

Per quanto concerne la posizione di Marcello Solazzo, è opportuno constatare che lo stesso oltre ad impegnarsi a contattare tale Fabio, chiedeva a Carluccio disposizioni in merito a un incontro che avrebbe dovuto avere a Genova, in un albergo, con "il Presidente" (appunto, Perpignano). Carluccio asseriva che tale incontro si sarebbe tenuto il giorno seguente grazie anche all'intercessione di tale Edmond Nerjaku (allegato 12 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/SCO_A/RM; telefonata del 22/04/2015 ora 23,57, tra Solazzo e Carluccio). In altra conversazione telefonica Carluccio consigliava a Solazzo il comportamento da tenere durante l'incontro che avrebbe avuto con Edmond Nerjaku nella città di Genova. Le disposizioni di Carluccio prevedevano che, una volta recuperata la cifra, lo stesso Solazzo avrebbe dovuto lasciare quindicimila euro al Presidente Perpignano, quale prezzo della combine che avevano pattuito. Carluccio raccomandava a Solazzo di farsi garantire il risultato che avevano già concordato tra loro, altrimenti non ne sarebbe valsa la pena (allegato 16 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/ SCO_A/RM).

In altra conversazione il Carluccio, mentre era in viaggio per Genova, si rammaricava con il Solazzo che la partita non fosse quotata sui palinsesti dei bookmakers; quest'ultimo imputava la responsabilità di questa situazione al Presidente Perpignano, il quale aveva evidentemente dichiarato che quattro dei suoi giocatori (appellati nella circostanza con il termine criptico "operai" per come era solito loro indicare i calciatori) non erano stati convocati (allegato 19 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/SCO A/RM). In tal senso sussiste la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS dell'effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

Le menzionate emergenze sostanziali e processuali, analiticamente valutate, convergono in modo inequivoco verso il giudizio di condanna che va ascritto al prevenuto in ragione della personale partecipazione alle perpetrate azioni illecite. La sanzione va quindi comminata nella esatta misura in cui proposta dalla Procura Federale, che peraltro applica il principio della continuazione tra le odierne richieste punitive, con le sanzioni irrogate all'esito del precedente procedimento 859pf14-15 (per il quale il Sig. Marcello Solazzo è stato già giudicato in maniera colpevole). Le sanzioni vengono trascritte in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le sanzioni dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) nei confronti del Sig. Marcello Solazzo.

(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della

Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13684/870 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13649/869 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

I deferimenti

Con due distinti provvedimenti del 9 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Sandro Meregalli (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori, Signor Antonio Pergreffi e Paolo Vignaroli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione del 4.11.2016, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia, e per rispondere sempre della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS;
- La Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento, presentava una propria memoria difensiva.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevata in via preliminare la connessione soggettiva e oggettiva dei due deferimenti in esame, ne dispone la loro riunione.

Il rappresentante della Procura Federale, all'odierna riunione ha richiesto l'applicazione nei confronti del Signor Sandro Meregalli dell'inibizione per mesi 6 (sei) per la prima violazione a lui contestata e di mesi 1 (uno) per la seconda violazione in virtù della continuazione, per un totale di mesi 7 (sette) di inibizione. Quanto invece alla Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento, la Procura ha richiesto di non doversi procedere nei confronti della Società deferita per intervenuta revoca dell'affiliazione. È altresì comparso il difensore della Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento che si è costituito e si è associato alla richiesta della Procura Federale di non doversi procedere nei confronti della propria assistita.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: I deferimenti traggono spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso dei procedimenti disciplinari aventi ad oggetto: Il mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Società Calcio Lecco 1912 Srl della somma di € 6.000,00 in favore del calciatore Vignali

Paolo e della somma di € 4.050,00 in favore del calciatore Pergreffi Antonio (delibere CAE del 4.11.2016).

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale è emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare sopra detto e la conseguente violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, da parte del Signor Sandro Meregalli, e della Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento (C.F. 02688640131). Nei riguardi di quest'ultima, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che in effetti il deferimento è improcedibile per intervenuta revoca dell'affiliazione della Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge nei confronti del Signor Sandro Meregalli la sanzione dell'inibizione per mesi 7 (sette).

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento (C.F. 02688640131).

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Pubblicato in Roma il 1 agosto 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio